

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INTESABCI FORMAZIONE S.C.P.A. IN BANCA INTESA S.P.A.

Signori Azionisti,

siete stati chiamati ad approvare un'operazione straordinaria che prevede l'incorporazione di IntesaBci Formazione S.c.p.a. in Banca Intesa S.p.A. sulla base di una situazione patrimoniale rappresentata dai bilanci d'esercizio al 31.12.2002.

Tale operazione di fusione rientra nelle finalità relative al settore dell'attività di formazione previste nel Piano d'Impresa 2003-2005 approvato dalla Capogruppo ed è in linea con gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo.

Peraltro l'attività attualmente svolta da IntesaBci Formazione S.c.p.a. continuerà ad essere svolta sia direttamente dalla Capogruppo, in una logica di ulteriore sviluppo professionale e formativo delle risorse umane del Gruppo con l'obiettivo di dedicare circa 800.000 giornate alla formazione nel periodo 2003-2005 rispetto alle oltre 150.000 giornate del 2001 e alle 135.000 del 2002, sia indirettamente attraverso la struttura societaria (IntesaBci Formazione Sud S.c.p.a.) dedicata alla formazione delle risorse del Gruppo localizzate nel Centro Sud e di quelle di società extra-Gruppo.

Ricordiamo che attualmente Banca Intesa S.p.A. detiene direttamente il 72,5% del capitale sociale della società incorporanda, mentre la restante quota del capitale è detenuta da altre società del Gruppo Intesa, salvo una quota del 3% posseduta ancora da Banca Carime S.p.A..

Alla data delle assemblee di fusione Banca Intesa S.p.A. risulterà proprietaria del 100% del capitale sociale di IntesaBci Formazione S.c.p.a. a seguito di accordi in corso di definizione con gli altri soci.

Profili giuridici dell'operazione

Sotto il profilo civilistico, l'operazione avrà luogo in conformità agli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile secondo le modalità e le condizioni contenute nel progetto di fusione.

Quanto precede avverrà sulla base dei Bilanci di esercizio delle Società chiusi al 31.12.2002 con successione dell'incorporante, per effetto della fusione, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti comunque capo all'incorporanda, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le operazioni, nel frattempo effettuate dalla società incorporanda fino alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504-bis del Codice Civile saranno imputate al bilancio dell'incorporante con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di efficacia giuridica della fusione, anche agli effetti fiscali.

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione stessa, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504-bis c.c..

Milano, 10 marzo 2003

Il Consiglio di Amministrazione